Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 giugno 1981**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 maggio 1981, n. 255.

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-81 del personale ispettivo, direttivo, educativo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, nonché degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, dei professori universitari incaricati esterni e del personale di cui al titolo III, capo II, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'imminente scadenza del suddetto triennio contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.703 miliardi per l'anno finanziario 1981 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e CISAPUNI e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSAL-SNALS per la corresponsione al personale delle Università. degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL ed i sindacati scuola confederali ed i sindacati autonomi (SNALS - CONFSAL) e, a parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale CISNAL - scuola per la corresponsione al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle intese di integrazione dei predetti accordi per l'estensione degli stessi miglioramenti al personale direttivo e docente dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

c) all'attribuzione dei benefici di cui al successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Il personale non docente delle Università in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, in possesso delle qualifiche e dei requisiti indicati nei primi quattro commi dell'art. 4 della stessa legge, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità contenute in dette norme, anziché per effetto degli articoli 80 e 85 della legge medesima. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione dei primi tre commi dell'art. 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima.

Tra i destinatari dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano anche i dipendenti appartenenti alle carriere tecniche esecutive e di concetto strutturate su due oppure su una sola qualifica che entro la data del 13 luglio 1980 avrebbero raggiunto, in base alla progressione economica prevista dal precedente ordinamento, un parametro di stipendio non inferiore a quello stabilito per le qualifiche intermedie delle carriere amministrative tipiche e sempreché lo sviluppo economico delle suddette carriere tecniche prevedesse all'apice un parametro non inferiore a quello terminale delle carriere tipiche corrispondenti.

La domanda di cui al precedente primo comma dovrà essere presentata al rettore o direttore dell'istituzione universitaria presso la quale l'interessato presta servizio entro trenta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente l'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali previsti dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde.

Detta maggiorazione si applica anche per le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per quelle indicate nell'art. 7, ottavo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 4.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un fondo comune di ateneo

da ripartire fra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo art. 66.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito come segue:

« L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni ».

Art. 6.

Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero perchè chiamato, in ragione del suo ufficio, a far parte di commissioni di esami di Stato, mantiene il diritto a percepire, per i periodi di esonero, l'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per tali periodi l'indennità medesima è corrisposta, altresì, in relazione all'effettivo esercizio della direzione della istituzione scolastica, al docente che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo di istituto.

Il disposto di cui al primo comma si applica anche al personale ispettivo tecnico periferico.

Art. 7.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dall'applicazione dei decreti presidenziali di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 8.

Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

Art. 9.

All'onere di lire 1.703 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede per lire 1.663 miliardi mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per lire 40 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del cap. 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. 256.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è sostituito dal seguente:

« La dissertazione di laurea può riguardare qualunque insegnamento della facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. 257

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze naturali, è aggiunto l'insegnamento di « genetica di popolazioni ».

Art. 2.

All'art. 76, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

fotogeologia;
geofisica applicata;
geofisica mineraria;
geologia del cristallino;
petrotettonica;
biostratigrafia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. 258.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio.

Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio

Art. 187. — **La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica prima cattedra. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di otto per anno, per un totale di ventiquattro specializzandi nei tre anni di corso.**

Non sono ammesse abbreviazioni di corso per nessun motivo.

Art. 188. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari;

2) fisiologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio;

3) clinica medica generale (triennale) I;

4) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) I;

5) malattie del ricambio (triennale) I;

6) nozioni di microbiologia e parassitologia con particolare riguardo al fegato;

7) nozioni sull'enzimologia e sul ricambio a livello epatico.

2° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica del fegato e delle vie biliari;

2) fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio;

3) diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio;

4) controllo radiologico del fegato e delle vie biliari;

5) clinica medica generale (triennale) II;

6) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) II;

7) malattie del ricambio (triennale) II.

3° *Anno*:

1) clinica medica generale (triennale) III;

2) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) III;

3) malattie del ricambio (triennale) III;

4) principi di terapia generale e dietetica applicata alla malattie del fegato e del ricambio;

5) terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari;

6) terapia idrologica delle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio.

Art. 189. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni e di assistenza pratica secondo le modalità stabilite dal direttore della scuola stessa.

Al termine di ciascun anno gli specializzandi che hanno ottenuto la prescritta attestazione di frequenza per iscriversi all'anno successivo devono superare un esame di profitto, comprensivo delle materie in insegnamento dell'anno stesso.

Alla fine del terzo anno gli specializzandi devono sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1981
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 302

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 maggio 1981.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito redimibile 12 % - 1980, denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1980, concernente l'emissione del prestito redimibile 12% - 1980, denominato « Prestito redimibile per indennizzi ed integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti allo estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri »;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del suddetto prestito;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del prestito considerato nelle premesse sono distinti in sei tagli per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni e cinquanta milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventitre cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventitre cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna più una quarta, all'esterno, di sole cinque cedole e sono numerate progressivamente dal basso verso l'alto e dallo esterno verso l'interno dal n. 1 al n. 23. La prima colonna, all'esterno, comprende le cedole da quella n. 1, di scadenza 1° gennaio 1981, a quella n. 5, di scadenza 1° gennaio 1983; la seconda colonna comprende le cedole da quella n. 6, di scadenza 1° luglio 1983, a quella n. 11, di scadenza 1° gennaio 1986; la terza colonna comprende le cedole da quella n. 12, di scadenza 1° luglio 1986, a quella n. 17, di scadenza 1° gennaio 1989; la quarta colonna, unita al corpo del titolo, comprende le cedole da quella n. 18, di scadenza 1° luglio 1989, a quella n. 23, di scadenza 1° gennaio 1992.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il Leone di San Marco con testa a sinistra, su capitello, nel corpo del titolo, ed un'effige virile, con profilo a destra e col capo ricoperto da una pelle di testa di leone, in ogni cedola.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo, di forma rettangolare, reca, lungo ciascuno dei due lati verticali, quattro formelle, rappresentanti le attività dei lavori manuali, tratte dai bassorilievi dei sott'archi dell'ingresso principale della Basilica di San Marco in Venezia.

Le otto formelle sono separate da fregi di volute e di foglie stilizzate e limitate, verso l'esterno, da un motivo ornamentale curvilineo e, verso l'interno, da un disegno lineare in chiaro-scuro che racchiude l'intero fondino.

Il fondino del corpo del titolo, a tratteggio numismatico finissimo, è interrotto: in alto, da uno spazio in bianco, chiuso, nella parte inferiore, da un motivo ornamentale; verso il centro, a sinistra, da uno spazio circolare, a tratteggio finissimo ondulato; in basso, da uno spazio, a tratteggio finissimo ondulato, limitato, a sinistra, a destra e nella parte inferiore, da un motivo ornamentale continuo. Nello spazio bianco, in alto, sono stampate le leggende, in chiaro-scuro: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO »; lo spazio circolare a tratteggio ondulato è riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » racchiusa da una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980-DENOMINATO "PRESTITO REDIMIBILE PER INDENNIZZI E INTEGRAZIONI-SULL'INDENNIZZO DEI BENI ITALIANI PERDUTI ALL'ESTERO-PER EFFETTO DEL TRATTATO DI PACE O DI ACCORDI CONNESSI CON-IL DETTO TRATTATO O DI CONFISCHE ED ESPROPRIAZIONI IN PAESI STRANIERI"-LEGGE 26 GENNAIO 1980, N. 16 E D.M. 24 MAGGIO 1980-CARTELLA AL PORTATORE-DEL CAPITALE NOMINALE DI LIRE-(importo in lettere)-FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO DI LIRE-(importo in lettere)-SERIE (numero della serie) N° (numero del titolo)-ISCRITTA NEL GRAN LIBRO-DEL DEBITO PUBBLICO-CON GODIMENTO DAL (segue uno spazio riservato alla indicazione del termine iniziale di godimento da apporsi all'atto del rilascio della cartella)-AMMORTAMENTO CON RIMBORSO ALLA PARI DAL 1° GENNAIO 1984-ROMA, (segue uno spazio per l'apposizione della data di rilascio)-IL DIRETTORE GENERALE-V° PER LA CORTE DEI CONTI-IL PRIMO DIRIGENTE (sotto queste ultime tre leggende vengono impresse a fac-simile, all'atto del rilascio della cartella, le firme, rispettivamente, del Direttore Generale, del Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti e del Direttore della Divisione Gran Libro, in carica) ».

Al centro della cartella spicca un sottofondo costituito da un motivo ornamentale con tratteggio finissimo trasversale.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo reca un motivo ornamentale ripetuto a doppi ovali concentrici inanellati disposti su sei linee parallele. In basso, in uno spazio lasciato libero dal suddetto motivo ornamentale, è disposta una cornicetta rettangolare, con fondo in chiaro riservato alla visibilità della filigrana.

Sul disegno del rovescio del corpo del titolo sono stampate, dall'alto verso il basso, le principali norme che regolano il prestito redimibile 12% - 1980.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola del titolo al portatore è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi curvilinei ornamentali ripetuti, interrotta, nel lato superiore, dalla leggenda « REPUBBLICA ITALIANA », in carattere bastoncino chiaro, filettato internamente.

Il fondino del prospetto della cedola, a motivi lineari finissimi ondulati, è interrotto, nell'angolo superiore destro, da un rettangolo, con fondino a tratteggio ondulato di colore più scuro di quello del resto della cedola, nel quale è stampata la leggenda « PAGABILE IL » seguita dalla data di scadenza e dal valore, in cifre, della cedola. L'angolo superiore destro del detto rettangolo è interrotto da un quadratino in bianco nel quale è stampato il numero progressivo della cedola.

Lo spazio, a sinistra del prospetto della cedola, riservato alla filigrana, è separato dal resto del fondino da una linea verticale.

Sul fondino di ciascuna cedola sono riportate le seguenti leggende: « DIREZIONE GENERALE-DEL DEBITO PUBBLICO-PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980-LEGGE 26 GENNAIO 1980, N. 16-E D.M. 24 MAGGIO 1980 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo (in lettere) della cedola, nonché della serie e del numero di iscrizione del titolo (il numero della serie e quello del titolo vengono stampati all'atto del rilascio delle cartelle).

Sulla destra del numero di iscrizione, su apposito spazio con fondino a tinta più leggera, è impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Al centro di ogni cedola spicca un sottofondo costituito da un motivo ornamentale, ricavato con tratteggio finissimo trasversale, simile a quello impresso nel corpo del titolo.

Art. 6.

Il rovescio delle cedole reca al centro un motivo ornamentale che racchiude uno spazio in bianco nel quale è impresso il numero cedolare.

Sotto detto motivo ornamentale è stampata la leggenda: « PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000 in bruno
per i titoli da L. 500.000 in grigio lavagna
per i titoli da L. 1.000.000 in viola malva
per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia
per i titoli da L. 10.000.000 in verde giallo
per i titoli da L. 50.000.000 in celeste.

Il rovescio del corpo del titolo, la composizione ornamentale e la leggenda « PRESTITO REDIMIBILE 12%-1980 » sul rovescio di ciascuna cedola sono stampati in colore identico a quello del prospetto, con tonalità più chiara.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni è colorata litograficamente in giallo avorio; quella dei tagli da lire dieci milioni e cinquanta milioni è colorata litograficamente in giallino.

La serie, il numero di iscrizione e le firme sul prospetto del titolo, nonché la serie ed il numero di iscrizione sulle cedole, vengono stampati tipograficamente in nero all'atto del rilascio.

Nel rovescio del titolo le principali norme che regolano il prestito redimibile 12% - 1980 ed i numeri cedolari sono impressi litograficamente in nero.

Il sottofondo al centro del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stampato, in tutti i tagli, in colore rosso mattone chiaro con procedimento litografico.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 206

(3263)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 15 maggio 1981.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° maggio 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e successive modifiche;
Vista la legge 23 dicembre 1979, n. 833 dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la nota n. 3/II/1 *bis*-11/251 del 23 febbraio 1981 del veterinario provinciale di Macerata con la quale si chiede per la provincia di Macerata il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopracitato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Macerata è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3231)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 1981.

Riconoscimento degli esperti autorizzati a rilasciare certificazioni relative ai controlli degli autoveicoli a temperatura controllata per i trasporti internazionali previsti dallo accordo A.T.P.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica di esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed appresso denominato accordo A.T.P.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, concernente il regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264;
Visto il decreto ministeriale 149/CI/29 dell'8 febbraio 1980 con il quale viene nominata la commissione per l'autorizzazione delle stazioni di controllo ed il riconoscimento degli esperti A.T.P.;
Viste le domande presentate da:

1) Ezio Castelli, via A. Grandi, Merate (Como), nato a Merate (Como) l'11 luglio 1937;
2) Umberto Chiericato, via Statale Piovese, S. Angelo di Piove (Padova), nato a Piove di Sacco (Padova) il 26 agosto 1927;
3) Angelo Giglioli, via G. Bucciardi, 29, Fiorano (Modena), nato a Fiorano Modenese il 23 novembre 1928;
4) Carlo Ghini, via Rasi Spinelli, 80, Cesena (Forlì), nato a Cesena il 4 novembre 1949;
5) Antonio Pirolina, via Torino, 43, Vigone (Torino), nato a Montebello Ionico (Reggio Calabria) il 10 febbraio 1941;
6) Nello Romboli via Emilia, 49, Bertinoro (Forlì), nato a Cesena (Forlì) il 26 agosto 1916;

Visto il parere favorevole espresso dalla succitata commissione nella riunione dell'8 maggio 1981 a seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alle domande;

Decreta:

Art. 1.

I suddetti istanti sono nominati esperti autorizzati a rilasciare dichiarazioni di idoneità, corredate dalle certificazioni relative ai controlli indicati ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2, dell'accordo A.T.P., per la conseguente proroga di validità, da parte del Ministero dei trasporti, per un periodo di anni 3 dell'attestato di conformità per i mezzi speciali già in servizio.

Art. 2.

Gli esperti nominati sono sottoposti al controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali ed a consentire le ispezioni dei funzionari della Direzione suddetta.

Art. 3.

La nomina è revocabile in qualsiasi momento qualora vengano accertate irregolarità connesse con quanto prescritto ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: FORMICA

(3342)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 5 settembre 1980, n. **1144.**

Assegnazione di cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, cinque posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati al centro di calcolo dell'Università degli studi di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1981
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 301

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 28 maggio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1160,45	1160,45	—	1160,45	—	1160,40	1160,55	1160,45	1160,45	1160,45
Dollaro canadese	964,20	964,20	—	964,20	—	964,15	964 —	964,20	964,20	954,20
Marco germanico	496,75	496,75	—	496,75	—	496,70	496,75	496,75	496,75	496,75
Fiorino olandese	446,72	446,72	—	446,72	—	446,70	445,90	446,72	446,72	446,70
Franco belga	30,427	30,427	—	30,427	—	30,40	30,57	30,427	30,427	30,40
Franco francese	210,01	210,01	—	210,01	—	210,20	209,95	210,01	210,01	210 —
Lira sterlina	2392,50	2392,50	—	2392,50	—	2392,45	2394,80	2392,50	2392,50	2392,50
Lira irlandese	1816,75	1816,75	—	1816,75	—	—	1805 —	1816,75	1816,75	—
Corona danese	158,10	158,10	—	158,10	—	158,10	158,50	158,10	158,10	158,10
Corona norvegese	202,31	202,31	—	202,31	—	202,30	202,10	202,31	202,31	202,30
Corona svedese	234,34	234,34	—	234,34	—	234,35	235,25	234,34	234,34	234,35
Franco svizzero	557,42	557,42	—	557,42	—	557,40	558,70	557,42	557,42	557,40
Scellino austriaco	70,183	70,183	—	70,183	—	70,20	70,45	70,183	70,183	70,20
Escudo portoghese	19 —	19 —	—	19 —	—	19 —	18,95	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	12,547	12,547	—	12,547	—	12,55	12,57	12,547	12,547	12,55
Yen giapponese	5,16	5,16	—	5,16	—	5,15	5,20	5,16	5,16	5,16

Media dei titoli del 28 maggio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	50,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	88,275
» 5,50 % » » 1969-84	84,075
» 6 % » » 1970-85	80,775
» 6 % » » 1971-86	74,200
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,950
» 10 % » » 1977-92	81,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	65 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,500
» » » » 1-10-1979/81	98,700
» » » » 1-12-1979/81	99 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	96,900
» » » » 1-10-1979/82	95,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	97,875
» » » » 1- 3-1980/82	96,900
» » » » 1- 5-1980/82	97,350
» » » » 1- 6-1980/82	96,850
» » » » 1- 7-1980/82	97,050
» » » » 1- 8-1980/82	96,925
» » » » 1-10-1980/82	96,725
» » » » 1-12-1980/82	98,400
» » » » 1- 1-1980/83	97,525
» » » » 1-10-1980/83	97,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,975
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,725
» » » 12 % 1- 4-1982	93,925
» » » 12 % 1-10-1983	87,425
» » » 12 % 1- 1-1984	86,625
» » » 12 % 1- 4-1984	86,575
» » » 12 % 1-10-1984	86,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1160,50
Dollaro canadese	964,10
Marco germanico	496,75
Fiorino olandese	446,31
Franco belga	30,498
Franco francese	209,98
Lira sterlina	2393,65
Lira irlandese	1810,375
Corona danese	158,30
Corona norvegese	202,205
Corona svedese	234,795
Franco svizzero	558,06
Scellino austriaco	70,316
Escudo portoghese	18,975
Peseta spagnola	12,558
Yen giapponese	5,18

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 25 maggio 1981 la Banca Centro Sud S.p.a. con sede in Napoli è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(3266)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano) è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento di Camin (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pagliani & Provenzale, con sede e stabilimento in Collegno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3194)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 aprile-6 maggio 1981. Progetto speciale per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti soprattutto agricoli del Mezzogiorno per il quinquennio 1981-85.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1976 n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, contenente l'elencazione dei progetti speciali che vengono confermati e quelli da promuovere ex novo nei territori meridionali;

Visto l'art. 8 della legge citata che affida al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di sottoporre al CIPE i progetti speciali aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale;

Visto il progetto speciale per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti soprattutto agricoli del Mezzogiorno per il quinquennio 1981-85, di cui al predetto art. 8 della legge n. 183/1976, presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con nota del 17 gennaio 1981 n. 1903, previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali espresso in data 4 dicembre 1980;

Viste le proprie delibere emanate in data 31 maggio 1977 riguardanti rispettivamente, l'approvazione del programma quinquennale 1976-80 per il Mezzogiorno e la ripartizione delle somme di cui all'art. 22, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto l'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che integra le disposizioni in materia di interventi per il Mezzogiorno con un apporto di 3.900 miliardi di lire nel periodo 1976-80;

Vista la propria delibera adottata in data 5 luglio 1979, riguardante le ripartizioni della somma di 3.900 miliardi di lire di cui al citato art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146, che autorizza un'ulteriore assegnazione finanziaria di 1.800 miliardi di lire, per interventi nei progetti speciali e infrastrutture industriali;

Vista la propria delibera adottata in data 29 luglio 1980, riguardante la ripartizione della somma di 1.800 miliardi di lire, di cui al citato art. 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visti l'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119 che integra lo stanziamento a favore degli interventi nel Mezzogiorno con un apporto di 2.000 miliardi di lire e l'art. 16 che autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a finanziare, nell'ambito dello stanziamento indicato nell'art. 9, fino alla somma di 500 miliardi di lire, programmi di intervento a favore del sostegno dei redditi e della produzione degli agricoltori del Mezzogiorno, nonchè azioni per la commercializzazione dei loro prodotti;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1981, n. 36, con il quale viene prorogata la efficacia del citato programma quinquennale nonchè la durata della Cassa per il Mezzogiorno al 31 dicembre 1981;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, sul piano agricolo nazionale;

Visto il capitolo II, paragrafo 25, secondo comma, sui criteri di massima del piano agricolo nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1979;

Visto il regolamento (CEE), n. 355/77, integrato per il Mezzogiorno dal regolamento (CEE) n. 1361/78;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

E' approvato il progetto speciale commercializzazione e valorizzazione dei prodotti soprattutto agricoli del Mezzogiorno, da attuarsi con criteri, modalità, modificazioni ed integrazioni di cui appresso:

1) L'azione ed i benefici del progetto speciale non potranno interessare settori diversi dai seguenti: ortofrutticolo, agrumario, vinicolo, oleario, tabacchicolo, floricolo e caseario-ovino, quest'ultimo limitatamente alla regione Sardegna. In ogni caso i finanziamenti saranno riservati in via prioritaria, e in proporzione maggiore, ai settori considerati strategici e cioè ai settori per i quali le suscettività sono maggiori e quindi gli investimenti in parola possono ottenere i migliori risultati. A tal fine dovranno essere effettuati i necessari approfondimenti sulle opportunità che i diversi prodotti possono avere nei diversi mercati, nazionali ed esteri, tenuto evidentemente conto della situazione concorrenziale attuale e a medio termine.

2) La fase di realizzazione deve essere aderente a due fondamentali principi: la verticalizzazione dei processi di commercializzazione facendo perno sui produttori agricoli; l'impulso e il sostegno agli organismi cooperativi ed associativi di commassazione dell'offerta nonchè alle iniziative interprofessionali con gli operatori commerciali del moderno dettaglio (ad esempio cooperative di consumo, catene volontarie, gruppi di acquisto, catene con oltre cinque punti di vendita, ecc.) e/o con gli operatori industriali, al fine di rimuovere i nodi socio-strutturali caratterizzanti l'economia agricola meridionale che costituiscono gli ostacoli principali al processo di sviluppo.

3) Si riconosce come essenziale l'esigenza che l'azione complessiva del progetto speciale assuma come effetto indotto lo obiettivo della concentrazione dell'offerta per attivare un incremento dei volumi commercializzabili da parte dei produttori agricoli associati, nonchè un rafforzamento del loro potere contrattuale.

4) L'intervento del progetto speciale, inoltre, nel caratterizzarsi in termini interregionali, dovrà coinvolgere in modo diretto le Regioni meridionali, affinchè le scelte e gli indirizzi regionali per la promozione ed il rafforzamento degli organismi cooperativi ed associativi di grado superiore agevolino al progetto speciale stesso l'« assolvimento » del proprio ruolo, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del piano agricolo nazionale.

5) Al fine di promuovere l'instaurazione di rapporti interprofessionali che validamente perseguano gli obiettivi del progetto speciale, si riconoscono come possibili fruitori dei servizi del progetto anche i consorzi tra aziende agricole e aziende del moderno dettaglio.

6) Il progetto speciale non includerà gli interventi volti alla realizzazione o ampliamento di strutture fisiche per la commercializzazione della produzione e la sua trasformazione, restando tali interventi di competenza delle regioni. Tuttavia, eccezionalmente, in carenza di risorse dell'intervento ordinario e/o comunitario — su richiesta delle regioni interessate e sulla base di loro specifici programmi — potranno formare oggetto dell'intervento finanziario del progetto, impianti per lo stoccaggio, la lavorazione e la migliore distribuzione dei prodotti in aree nazionali ed estere ad elevata concentrazione della domanda, subordinatamente alla individuazione dell'organismo agricolo gerente e della accertata capacità imprenditoriale anche ai fini della costituzione, qualora opportuna, di joint-ventures.

7) L'arco temporale di sviluppo del progetto speciale si svolge nel quinquennio 1981-85. I mezzi finanziari assegnabili nel quinquennio sono così articolati:

	milioni
investimenti e contributi in conto capitale e conto interesse	L. 53.310
finanziamenti a tasso agevolato	» 207.000
Totale . . .	L. 260.310

Vanno considerati inoltre ulteriori 17,2 miliardi per operazioni di finanziamento per la commercializzazione già assentiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 75 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967.

8) Il Ministro per il Mezzogiorno è autorizzato a impartire alla Cassa per il Mezzogiorno le opportune disposizioni per la attuazione del progetto speciale e per le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire nel tempo il costante adeguamento dell'azione del progetto speciale stesso alle esigenze operative.

La Cassa per il Mezzogiorno per il tramite del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunicherà al CIPE, con cadenza semestrale, un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione del progetto speciale.

Roma, addì 29 aprile-6 maggio 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(3196)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 28 marzo 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Vim » 30 confetti registrata in data 27 settembre 1952 al n. 7083 a nome della ditta Biochimici PSN, in Quarto Inferiore (Bologna), e successivamente ceduta alla ditta Esseti S.a.s., in S. Giorgio a Cremano (Napoli). (Decreto di revoca n. 6495/R);

« Bromo calcico magnesiaco » 10 fiale × 2 cc e « Bromo calcico magnesiaco » 10 fiale × 5 cc rispettivamente categoria e serie di categoria della specialità medicinale « Bromo » registrate ai numeri 2982/A e 2982/A-1 in data 18 febbraio 1950 e 30 giugno 1965 a nome della ditta Istituto De Angeli S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6496/R);

« Tiocanfoyodina » 8 fiale × ml 5 e 8 fiale × ml 1 registrata in data 4 giugno 1949 al n. 2072 a nome della ditta Opis, in Messina, e successivamente rilevata dalla ditta Farmaceutica dott. Salvatore Cuzzocrea S.p.a. (Decreto di revoca n. 6497/R);

« Estro-Progestolo » 5 fiale × ml 1 registrata in data 17 marzo 1952 e 16 giugno 1967 al n. 6052 a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 6498/R);

« Estrosterone » 5 fiale × cc 1 e 3 fiale × cc 1 registrata al n. 10584 in data 12 dicembre 1956 e 21 dicembre 1961 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domorezia, in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6499/R);

« Normetolo » nella confezione 6 fiale × ml 1 nonché della relativa categoria gocce, nella confezione flacone da ml 10 al 5%, registrata in data 23 marzo 1955, rispettivamente ai numeri 9850 e 9850/A a nome della ditta Laboratorio bioterapico milanese Selvi e C. S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 6500/R);

« Broncalmina » flacone sciroppo da g 125, registrata in data 2 marzo 1948 al n. 1205 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domorezia in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6501/R);

« Solfjodin » 10 fiale × cc 3 registrata al n. 13443 in data 27 gennaio 1958 a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano in Firenze e successivamente ceduta alla ditta Ceccarelli dei F.lli Tanganelli in Firenze. (Decreto di revoca n. 6502/R);

« Tenifugo Violani » flacone da g 11 di soluzione per adulti, della serie flaconcino da g 7 di soluzione per bambini e della categoria 8 capsule gelatinose, registrata in data 12 agosto 1976 ai numeri 3077, 3077/1 e 3077/A a nome della ditta Violani Farmavigor S.p.a. in Sesto S. Giovanni (Milano). (Decreto di revoca n. 6503/R);

« Febramina » 6 e 18 compresse, registrata in data 11 marzo 1968 al n. 16348 a nome della ditta Lirca S.p.a. Laboratorio italiano ricerche chimiche e affini in Limiti (Milano). (Decreto di revoca n. 6504/R);

« Valero Fosfer Wassermann » nelle preparazioni g 100 di sciroppo + tappo contenitore con Vitamina B/1 e 10 fiale da ml 2 con vitamina B/1 registrate in data 11 ottobre 1952, 20 marzo 1967 e 21 novembre 1968 rispettivamente ai numeri 7142/A e 7142/B a nome della ditta A. Wassermann S.p.a. in Milano. (Decreto di revoca n. 6505/R);

« Albatros » 20 confetti da mg 5 registrata al n. 18295 in data 13 dicembre 1960 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domorezia in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6506/R);

« Eupan » 10 flaconcini × cc 10 uso orale registrata in data 5 ottobre 1963 e 2 dicembre 1963 al n. 12035/A a nome della ditta S.I.R.T.-B.B.P. Laboratorio Farmaceutico S.r.l. in Palermo. (Decreto di revoca n. 6507/R);

« Psicoblitz » nella confezione 30 discoidi registrata in data 26 gennaio 1965 al n. 19842 a nome della ditta Von Bock Arzneimittel S.r.l. in Roma. (Decreto di revoca n. 6508/R);

« Depurativo vegetale farmaci semplice e jodato » nelle preparazioni flacone sciroppo da g 350 tipo semplice e flacone sciroppo da g 350 tipo jodato, registrata in data 13 maggio 1952 al n. 6431 a nome della ditta Laboratorio dei farmaci, in Piacenza. (Decreto di revoca n. 6509/R);

« Tai-Din » sciroppo flacone da g 100 registrata al n. 18603 in data 5 dicembre 1962 a nome della ditta Tai - Industrie biochimiche in Napoli. (Decreto di revoca n. 6510/R);

« Lattostop » flacone da 500 000 U.I. + fiala solvente registrata al n. 16115 in data 19 novembre 1959 a nome della ditta Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a. in Roma. (Decreto di revoca n. 6511/R);

« Biovital » sciroppo (flacone × g 170) registrata al numero 13625 in data 17 marzo 1961 e 12 luglio 1961 a nome della ditta Spem - Specialità medicinali in Milano. (Decreto di revoca n. 6512/R);

« Opovit » elixir flacone × g 100 registrata in data 28 maggio 1949, 31 gennaio 1961, 27 marzo 1961 e 11 dicembre 1962 al n. 1888 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a. in Mede (Pavia). (Decreto di revoca n. 6513/R);

« Fosfotonico » in tutte le sue preparazioni registrata al n. 12384 in data 21 ottobre 1952 e 20 marzo 1957 a nome della ditta Alfa - Azienda laziale farmaceutici affini in Roma. (Decreto di revoca n. 6514/R);

« Dasan » iniettabili nella confezione da 5 flaconcini di liofilizzato + 5 fiale di solvente da ml. 2 nonché della relativa categoria compresse, nella confezione da 60 compresse, e della relativa categoria sciroppo nella confezione flacone da ml 100 registrate in data 1° dicembre 1961, 4 marzo 1963, 18 maggio 1965, 28 ottobre 1968, 26 agosto 1969 e 23 marzo 1976 rispettivamente ai numeri 14456, 14456/A e 14456/B a nome della ditta Also Laboratori di P. Sortini e C. S.a.s. in Milano. (Decreto di revoca n. 6515/R);

« Nefro - Amine » nelle confezioni flacone da 50 cc gocce e 6 fiale × 2,5 cc registrata in data 19 luglio 1950 e 14 giugno 1958 ai numeri 3634 e 3634/A a nome della ditta Vecchi e Piam in Genova. (Decreto di revoca n. 6516/R);

« Pepsina vitaminizzata Ellem » flacone × g 30, registrata in data 21 novembre 1952 al n. 7272 a nome della ditta Ellem S.p.a in Milano. (Decreto di revoca n. 6517/R).

(2708)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso il Politecnico di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della Legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso il Politecnico di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso rivolgersi agli uffici del personale del Politecnico di Torino.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso sarà affisso all'albo ufficiale del Politecnico di Torino per la durata di cinque giorni. La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

(3272)

Concorso a tre posti di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Genova.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova - Via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove di esame avranno luogo a Genova, presso il padiglione « D » della Fiera del Mare, piazzale Kennedy, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 luglio 1981, ore 14;
seconda prova scritta: 18 luglio 1981, ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2940)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1978, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 142, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a trenta posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1976.

(3164)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 febbraio 1981, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

Interventi per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di asili nido

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 22 della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come modificata con legge provinciale 20 giugno 1980, n. 17, è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.200.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 2.

Interventi per la costruzione di scuole dell'infanzia

Per la concessione dei contributi straordinari in conto capitale di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 18, e per il finanziamento dei superi di spesa di cui alla legge provinciale 18 novembre 1974, n. 36, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati, da erogarsi secondo le disposizioni recate dalle medesime leggi provinciali:

L. 490.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

L. 96.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Per l'effettuazione degli interventi disposti con le predette leggi, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dal comma precedente, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 3.

Piani triennali di edilizia scolastica: finanziamento

Per l'attuazione dei due piani triennali di edilizia scolastica previsti dall'art. 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, come modificata con gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 7.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 4.

Interventi nel settore dell'edilizia scolastica

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo II della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 3.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, da erogarsi secondo le disposizioni recate dalle medesime leggi provinciali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONI, MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ ARTISTICHE, CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 5.

Diffusione di periodici e quotidiani locali

Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1978, n. 38, come modificata con l'art. 14 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 6.

Istituto culturale ladino

Il limite massimo del contributo provinciale per il funzionamento dell'Istituto culturale ladino previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 3 luglio 1978, n. 22, è elevato dall'importo di L. 80.000.000 all'importo di L. 110.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso art. 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 7.

Museo degli usi e costumi della gente trentina

Il limite massimo del contributo provinciale per funzionamento del Museo degli usi e costumi della gente trentina previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 3 luglio 1978, n. 23, è elevato dall'importo di L. 200.000.000 all'importo di L. 220.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dallo stesso articolo 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 8.

Funzionamento di biblioteche e musei

Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 10, lettere *a*) e *b*), e 17 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, il limite massimo di spesa previsto dall'art. 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è elevato dall'importo di L. 1.600.000.000 all'importo di lire 1.800.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 9.

Sedi di biblioteche e musei

Per i fini di cui agli articoli 10, lettere *c*) e *d*), e 18 della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 10.

Museo provinciale d'arte

Per l'acquisto di attrezzature per il Museo provinciale d'arte, di cui all'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 11.

Modifica dei limiti dei costi massimi ammissibili per i piccoli impianti sportivi e dei limiti di contributo per attrezzature collettive.

Il costo massimo ammissibile per i lavori di costruzione, completamento e miglioramento di impianti sportivi di cui all'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, stabilito da

ultimo con l'art. 2 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 3, relativamente alle domande presentate da associazioni ed enti sportivi e dell'art. 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, relativamente alle domande presentate dai comuni, è elevato, rispettivamente, dall'importo di L. 20.000.000 all'importo di L. 40.000.000, e dall'importo di L. 50.000.000 all'importo di lire 70.000.000.

La somma massima del contributo per acquisto di attrezzature collettive di cui all'art. 6 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, è elevata dall'importo di L. 1.000.000 all'importo di L. 4.000.000.

Art. 12.

Attrezzature sportive e piccoli impianti

Per i fini di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 1.650.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983, in eccedenza anche dello stanziamento da determinarsi, con le stesse modalità, per l'esercizio finanziario 1982, in applicazione dell'art. 12 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

Art. 13.

Contributi in conto interessi per impianti sportivi

La prima annualità del limite di impegno di L. 440.000.000 autorizzato con l'art. 13 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è transitata tra le economie sul medesimo esercizio finanziario ed il limite di impegno è posto a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso art. 13 si applicano fino al 1991.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Art. 14.

Modalità di finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare

Il piano unitario di interventi previsto dall'art. 11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40, è predisposto, per gli anni 1981 e successivi, tenendo distinti gli oneri per l'assistenza domiciliare e gli oneri per altri interventi in materia socio-assistenziale, da quelli in materia sanitaria.

A tal fine, fermo rimanendo che gli oneri per le funzioni in materia sanitaria di cui alla citata legge provinciale n. 40, sono ricompresi fra quelli previsti all'art. 3, lettera *c*), numero 8), della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, per il finanziamento degli oneri per l'assistenza domiciliare e per altri interventi in materia socio-assistenziale di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 3.700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, a modifica di quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge provinciale n. 40, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Per la ripartizione dei predetti stanziamenti si applicano le disposizioni recate dall'art. 11, quarto comma, della medesima legge provinciale n. 40, con particolare riferimento ai parametri della popolazione di età superiore ai sessantacinque anni e del grado di dispersione territoriale della popolazione. All'erogazione dei fondi assegnati si provvede secondo le disposizioni dello stesso art. 11 sulla base, peraltro, di fabbisogni trimestrali di cassa.

Gli enti assegnatari dei fondi provvédono alla gestione contabile e finanziaria degli stessi, tenendola separata da quella dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni in materia sanitaria.

Art. 15.

Interventi per le case di riposo ed altre strutture socio-sanitarie

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per i fini di cui al primo comma dell'art. 17 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, e secondo la disciplina prevista dallo stesso articolo, ad esclusione di quanto concerne l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti.

Le relative domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 16.

Interventi a favore degli emigrati

Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, come modificati con gli articoli 3, 5 e 8 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 29, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 17.

Acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti

La giunta provinciale è autorizzata a concedere finanziamenti agli operanti in materia sanitaria, ovvero alle unità sanitarie locali, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredamenti secondo un apposito programma approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I finanziamenti di cui al comma precedente sono corrisposti direttamente ai beneficiari dietro presentazione delle fatture originali quietanzate.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 18.

Completamento programma di edilizia ospedaliera

In relazione alle disposizioni recate dall'art. 18, ultimo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, la giunta provinciale è autorizzata ad approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un apposito programma nel rispetto degli indirizzi contenuti nel medesimo articolo 18 qualora, entro tale termine, non si siano verificate le condizioni previste nell'ultimo comma dello stesso articolo. Detto programma potrà riferirsi anche a opere di ediliza sanitaria extraospedaliera.

Art. 19.

Anticipazioni agli enti ospedalieri per l'estinzione di passività pregresse

La giunta provinciale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri della provincia ovvero agli enti che subentrano per legge ai medesimi in attuazione della riforma sanitaria, anticipazioni, fino ad un importo complessivo massimo di lire 8.000.000.000, sulle somme a ciascuno di essi dovute ai sensi dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Tali anticipazioni sono vincolate al pagamento dei debiti verso gli istituti bancari e verso altri fornitori di beni e servizi.

Per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma si provvede mediante apposito capitolo, con stanziamento di pari importo, istituito nello stato di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1981 nella parte II - spese per contabilità speciali - sezione I - partite di giro.

Il recupero delle anticipazioni erogate, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione della cassa provinciale, è disposto su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata della provincia per l'esercizio finanziario 1981, istituito nella parte II - entrata per contabilità speciali - sezione I - partite di giro -, anche mediante contabilizzazione a carico delle somme introitate dalla provincia ai sensi del richiamato art. 23-*ter*.

A carico delle predette somme possono anche essere contabilizzati i recuperi dei contributi corrisposti a ciascuna amministrazione ospedaliera per l'importo complessivo di lire 2.000.000.000, in applicazione della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 10.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 20.

Programma agricolo-forestale

Per l'attuazione del programma agricolo-forestale approvato ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati a carico dell'esercizio finanziario 1981, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, provvedendo al relativo finanziamento, per l'importo complessivo di lire 10.076.000.000, mediante quote parti delle assegnazioni che si prevede siano disposte dallo Stato per gli esercizi finanziari 1980 e 1981:

L. 2.500.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, n. 1), della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, come modificato con l'art. 19 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

L. 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11;

L. 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

L. 700.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, n. 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, da utilizzare per gli interventi di miglioramento e di potenziamento delle malghe nonchè per le finalità di cui allo stesso art. 2, primo comma, lettera *d*);

L. 4.000.000.000 per spese e contributi per opere di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

L. 570.000.000 per il miglioramento del patrimonio zootecnico, secondo le disposizioni recate dalla legge regionale 1° settembre 1962, n. 18;

L. 837.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

L. 34.000.000 per gli interventi di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30;

L. 35.000.000 per spese relative all'attività di conservazione e valorizzazione dei territori destinati a parchi naturali del Piano urbanistico provinciale, ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*) della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 21.

Contributi in conto capitale per il miglioramento dell'economia delle imprese agricole montane

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1, secondo comma, n. 1), della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, come modificata con l'art. 19 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 590.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 22.

Contributi in conto interesse per l'acquisto di bestiame bovino destinato all'allevamento per riproduzione

L'autorizzazione del limite di impegno di L. 50.000.000 disposta con l'art. 25 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è revocata e la prima annualità del limite di impegno è transitata tra le economie sul medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi, fino al 1985, a modifica di quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 25, le relative annualità cessano di essere iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia.

Art. 23.

Contributi in conto interessi relativi al settore zootecnico

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 7 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato il limite di impegno di L. 70.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della provincia in misura di lire 70.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1986.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 28 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di L. 125.000.000 all'importo di L. 60.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal primo comma del medesimo art. 28, in misura di L. 60.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

Art. 24.

Contributi in conto interessi per il finanziamento dei piani di sviluppo

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 36 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è ridotto dall'importo di L. 600.000.000 all'importo di L. 300.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso art. 36, in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2003.

Art. 25.

Contributi in conto capitale per il finanziamento dei piani di sviluppo

Per la concessione dei contributi in conto capitale, di cui all'art. 13 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 26.

Premi di orientamento

Per la concessione dei premi di orientamento di cui all'art. 9 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 27.

Concorso negli interessi su mutui per finalità relative alla proprietà diretto-coltivatrice

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di L. 600.000.000 all'importo di L. 250.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 26, in misura di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2004.

Art. 28.

Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10, è autorizzato il limite di impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1986.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 33 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto, dall'importo di L. 500.000.000 all'importo di L. 400.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso art. 33, in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

Art. 29.

Contributi pluriennali per impianti collettivi

Per la concessione dei contributi pluriennali di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, sono autorizzati i limiti di impegno di L. 400.000.000 e di L. 500.000.000 a carico, rispettivamente, dell'esercizio finanziario 1981 e 1982, da utilizzare per interventi relativi all'acquisto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla costruzione ed alle attrezzature degli impianti di cui all'art. 1, numeri 1), 4) e 5), della stessa legge provinciale e sue successive modificazioni. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di

previsione della spesa della provincia in misura di lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, L. 900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1996 e lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 30, primo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di L. 900.000.000 all'importo di L. 500.000.000. Le relative annualità tenuto conto del limite di impegno di L. 500.000.000 autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1981, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 30, in misura di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995 e L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 30.

Contributi in conto interessi per impianti collettivi ammessi ai benefici C.E.E. e dello Stato

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare per interventi relativi all'esecuzione degli impianti per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 32 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto, dall'importo di L. 350.000.000 all'importo di lire 200.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 32, in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

Art. 31.

Contributi in conto capitale per il miglioramento della produzione foraggera

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 32.

Contributi in conto capitale per il miglioramento ed il potenziamento delle malghe

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 2, n. 2), della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 11, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 da utilizzare per gli interventi di miglioramento e di potenziamento delle malghe nonché per le finalità di cui allo stesso art. 2, primo comma, lettera *d*).

Art. 33.

Interventi a favore dell'agriturismo

Per gli interventi previsti dalla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 34.

Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali

Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successsive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare in relazione ad interventi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, con riguardo agli impianti irrigui interaziendali. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1996.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 29 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto, dall'importo di L. 600.000.000 all'importo di L. 420.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 29, in misura di L. 420.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1995.

Art. 35.

Contributi in conto interessi per infrastrutture e strutture agricole ammesse ai benefici C.E.E. e dello Stato

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare per interventi relativi all'esecuzione di infrastrutture e strutture di base interaziendali.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2001.

Art. 36.

Servizio di contabilità agraria e di qualificazione professionale

Per il finanziamento degli oneri relativi al servizio di contabilità agraria ed al servizio di qualificazione professionale compresa la concessione dei premi di frequenza di cui rispettivamente gli articoli 16, 44 e 47 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 37.

Contributi per la contabilità agraria

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 16 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, lo stanziamento autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1982 con l'art. 37 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è elevato dall'importo di L. 50.000.000 all'importo di L. 70.000.000 ed è posto a carico del medesimo esercizio finanziario quale limite massimo di spesa il cui ammontare sarà determinato annualmente con legge di bilancio annuale.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore all'importo di L. 70.000.000.

In relazione alle disposizioni recate dall'art. 16, quarto comma, della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, alla spesa prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, secondo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

Art. 38.

Contributi per l'attività socio-economica

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 39 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzato lo stanziamento complessivo di L. 150.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 39.

Interventi a favore dei consorzi di bonifica integrale

L'autorizzazione dello stanziamento di L. 250.000.000 disposta con l'art. 6 della legge provinciale 24 luglio 1978, n. 24, a carico dell'esercizio finanziario 1982, è annullata e cessa l'iscrizione del relativo stanziamento nello stato di previsione della spesa della provincia per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 40.

Premio di apporto strutturale

Per la concessione dei premi di apporto strutturale previsti dall'art. 25, lettera *b*), della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di L. 30.000.000

da iscriversi nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 41.

Contributi per la difesa attiva e passiva dalle avversità atmosferiche

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 14, lettera *a*), della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11, è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 42.

Interventi a favore delle cooperative agricole, delle associazioni agrarie e dei loro consorzi

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 43.

Contributi in conto interessi per favorire il credito di esercizio

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, modificata con legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 2.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 44.

Fidejussione della provincia su mutui agevolati

L'importo di L. 5.000.000.000 quale limite complessivo massimo di capitale entro il quale la provincia è autorizzata a prestare fidejussione ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 42, elevato all'importo di lire 15.000.000.000 con l'articolo unico della legge provinciale 1° settembre 1977, n. 21, è ulteriormente elevato all'importo di lire 25.000.000.000.

Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza dei soggetti indicati nella citata legge provinciale n. 42, la giunta provinciale provvederà ad esercitare l'azione di regresso contro gli stessi, ai sensi dell'art. 1950 del codice civile.

Per il rischio derivante dalla garanzia prestata in applicazione delle leggi provinciali indicate al primo comma e dal presente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 800.000.000 annui per la durata di quindici anni a partire dall'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995.

Art. 45.

Modificazioni alla legge provinciale concernente « Norme per il credito agrario »

L'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1975, n. 44, è sostituito con il seguente:

« Il concorso provinciale nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui agevolati, contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi delle vigenti leggi provinciali in materia di agricoltura, ad esclusione della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, e della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è fissato nella misura massima del 12 per cento.

La misura massima complessiva dei tassi di interesse e delle aliquote accessorie praticabili dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso provinciale, è quella prevista dalla vigente normativa statale.

L'entità del concorso provinciale nel pagamento degli interessi è fissata, entro il limite di cui al primo comma, per tipo di intervento e per categoria di soggetti richiedenti, dalla giunta provinciale con apposita deliberazione. Il concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata.

L'adeguamento dei tassi agevolati non si applica alle operazioni di credito agrario per le quali siano stati rilasciati i prescritti nulla-osta anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale "Disposizioni per la formazone del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge fnanziaria)". A tali operazioni si applicano i tassi di interesse agevolati previsti nei nulla-osta anzidetti ».

Art. 46.

Modificazioni alla legge provinciale concernente « Agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato italiano ».

All'art. 1, primo comma, della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, e successive modificazioni, dopo le parole « i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 » e le parole « del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea » sono inserite le parole « nonchè quelli previsti dai regolamenti n. 355 di data 15 febbraio 1977 e n. 1760 di data 25 luglio 1978 ».

Art. 47.

Modificazioni alla legge provinciale concernente « Disciplina degli interventi della provincia in relazione a pubbliche calamità »

All'art. 26 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dopo le parole « ai coltivatori diretti » e prima delle parole « alle cooperative di conduzione agricola » sono inserite le parole « ai consorzi di bonifica e/o di miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui, »;

all'ultimo comma dopo le parole « data precedenza » e prima delle parole « alle cooperative » sono inserite le parole « ai consorzi di bonifica e/o miglioramento fondiario ivi compresi quelli irrigui, ».

Art. 48.

Acquisto di aree boscate mediante l'utilizzo del fondo forestale provinciale

Le anticipazioni, di cui all'art. 28 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, possono essere concesse ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni d'uso civico ed agli altri enti pubblici anche per l'acquisto di aree boscate di significativa entità, fatto a scopo di accorpamento o di arrotondamento della proprietà.

Art. 49.

Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi

Per gli interventi di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.200.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 50.

Apprestamento aree per impianti produttivi

Per i fini di cui al capo I della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 51.

Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali

Per la concessione dei concorsi di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 25, modificata con leggi provinciali 31 gennaio 1976, n. 12 e 5 dicembre 1978, n. 53, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 300.000.000 a carico dell'eser-

cizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1996.

L'autorizzazione del limite di impegno di L. 200.000.000, disposta con l'art. 45 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1982 è annullata e cessa la iscrizione, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 45, delle relative annualità negli stati di previsione della spesa della provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1997.

Art. 52.

Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 29, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 36, e con l'art. 6 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è autorizzato lo stanziamento di L. 750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 53.

Agevolazioni per l'incremento delle attività industriali

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato il limite di impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 41 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di L. 500.000.000 all'importo di L. 150.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dallo stesso art. 41, in misura di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990.

Art. 54.

Agevolazioni per il leasing mobiliare

Per i fini di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1974, n. 28, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 41, è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1986.

Art. 55.

Agevolazioni su operazioni garantite dalla Confidi

Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972 n. 20 modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 56.

Integrazione fondo di garanzia per anticipazioni ad imprese associate al Confidi

La giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio di garanzia collettiva fidi tra piccole e medie industrie della provincia di Trento di cui al capo II della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, modificata con legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 57.

Fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico finanziarie

Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, all'art. 22 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, come modificato con l'art. 4 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, ed all'art. 6 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 6, è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Lo stanziamento di cui al comma precedente, può essere utilizzato anche per la concessione dei finanziamenti previsti dalla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 17, ad imprese la cui consistenza occupazionale globale svolga un ruolo importante per l'occupazione industriale della provincia, prescindendo dalle disposizioni recate dall'art. 2, secondo comma, della medesima legge provinciale.

Art. 58.

Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a dieci anni fino alla concorrenza di L. 5.000.000.000 a favore dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni, al cui impiego sarà provveduto a termini della convenzione stipulata con lo stesso istituto in applicazione dell'art. 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 59.

Proroga della scadenza per la restituzione della somma disponibile sul fondo speciale di garanzia isituito presso il Confidi

Il termine previsto dall'art. 9, n. 2), della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, prorogato con l'art. 3 della legge provinciale 25 agosto 1975, n. 38, è ulteriormente prorogato alla scadenza dell'esercizio 1983.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MINIERE, CAVE E TORBIERE

Art. 60.

Interventi a favore dell'industria estrattiva

Per i fini di cui al capo X della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12, è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 61.

Contributi in conto interessi per investimenti con ricorso al credito

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 1.000.000.000.

Art. 62.

Contributi in conto capitale per investimenti non collegati a finanziamenti bancari

Per i fini di cui all'art. 13 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 63.

Contributi in conto interessi su operazioni garantite dal fondo rischi della Cooperativa artigiana di garanzia

Per i fini di cui all'art. 33 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, come modificata con l'art. 51 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 1.050.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

In relazione alle disposizioni recate dallo stesso art. 33, ultimo comma, la giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'art. 57 della medesima legge provinciale n. 58, con l'art. 57 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e con il presente articolo, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 64.
Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi fino al 1996, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 300.000.000.

Art. 65.
Contributi in conto interessi su investimenti effettuati da consorzi tra imprese artigiane

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 24 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi fino al 1996, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di L. 100.000.000.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI PERSONE OGGETTO DI PROCESSI DI EMARGINAZIONE

Art. 66.
Occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione - variazione di stanziamenti

Gli stanziamenti autorizzati con l'art. 60 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 sono ridotti dall'importo di L. 150.000.000 all'importo di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari medesimi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 67.
Contributi in conto interessi per agevolare il commercio

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 62 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di L. 600.000.000 all'importo di L. 100.000.000. Le relative annualità, tenendo conto del limite di impegno di L. 500.000.000 autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1981, saranno iscritte negli stati di previsione della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 62, in misura di L. 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1990 e L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 68.
Contributi per il rinnovo delle attrezzature di imprese commerciali

Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 ad integrazione e modifica dei termini e dell'ammontare delle annualità indicati nell'allegato 2 annesso alla stessa legge provinciale n. 7, da utilizzare per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 24, in relazione ai contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1968, n. 46.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DI INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 69.
Attività per la promozione turistica

Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 1982, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 70.
Contributi per iniziative e manifestazioni a carattere non meramente locale

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 10.000 000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 71.
Sovvenzioni alle aziende autonome di turismo e pro loco per iniziative

Per la concessione delle sovvenzioni previste dall'art. 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 72.
Agevolazioni nel settore dello sci

Per il perseguimento delle finalità richiamate all'art. 30 della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 41, modificata con legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42, e con l'art. 69 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale, cessando di applicarsi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 71 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 73.
Contributi in conto capitale per ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per soli lavori di ampliamento ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 1.700.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1983.

Art. 74.
Contributi in conto capitale per attrezzature degli esercizi alberghieri e dei rifugi alpini

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per arredamento, nonchè per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 750.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 75.
Contributi in conto interessi per impianti relativi al turismo all'aperto

Per la concessione dei contributi pluriennali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificata ed integrata con legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42, e con legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 350.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1991.

Art. 76.

Contributi per iniziative complementari alle attività turistiche

Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 annui per la durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 1981, ad integrazione e modifica dei termini e dell'ammontare delle annualità iscritte nell'allegato 2, annesso alla stessa legge provinciale n. 7, da utilizzare per i fini di cui al capo II della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE

Art. 77.

Agevolazioni per l'uso del gas metano in provincia

Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 ad integrazione e modifica dei termini e dell'ammontare delle annualità indicate nell'allegato 2, annesso alla stessa legge provinciale n. 7, da utilizzare per i fini di cui alle leggi provinciali richiamate nell'art. 27 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

Art. 78.

Intervento a favore dell'estensione del metanodotto

Per i fini di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 11, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 nonché lo stanziamento di lire 240.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Art. 79.

Contributi in conto capitale per impianti finalizzati al risparmio energetico

La quota di spesa autorizzata in complessive L. 1.000.000.000 con l'art. 9 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 è elevata all'importo di L. 1.800.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 80.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata»

Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, è sostituito dal seguente nuovo comma:

«Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto di un importo equivalente al numero delle mensilità dell'effettiva locazione moltiplicato per l'ammontare del canone in vigore alla data della medesima delibera di cessione al netto delle spese di amministrazione e manutenzione. Detta riduzione non potrà comunque superare il 50 per cento del valore venale degli alloggi».

Art. 81.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Piano pluriennale di interventi e disposizioni diverse in materia di edilizia abitativa».

Il termine di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1978, n. 62, è prorogato al 31 giugno 1981 e l'adeguamento o perequazione di cui al quinto comma dello stesso art. 13 dovrà essere esteso agli alloggi assegnati in base a concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge provinciale n. 62.

Art. 82.

Modifica dei termini per la presentazione delle domande

Il periodo per la presentazione delle domande relative all'ottenimento dei contributi previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale 27 dicembre 1978 n. 62, fissato dall'art. 20 della legge medesima dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, è anticipato, per l'anno 1982 e seguenti, al periodo 1° luglio-31 agosto di ogni anno per l'anno successivo.

Art. 83.

Integrazione del fondo di rotazione per l'acquisizione delle aree

Per gli interventi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, ad integrazione del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 84.

Modalità di assunzione degli impegni di spesa per il fondo di rotazione

Per l'erogazione delle somme a carico del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 46 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, ed al primo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva, prevista nel bilancio pluriennale in applicazione delle specifiche norme di autorizzazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 85.

Piano pluriennale di edilizia pubblica

Per gli interventi di edilizia abitativa pubblica di cui alle lettere *a*), *c*) ed *f*) dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, per quelli di cui alla lettera *d*) del medesimo art. 1, in relazione alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 5 della stessa legge provinciale, nonché per quelli di cui alla lettera *e*) dello stesso art. 1, in relazione alle disposizioni dell'art. 7 della medesima legge provinciale, il limite massimo di spesa previsto, da ultimo, dall'art. 83 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è elevato dall'importo di lire 14.469.000.000 all'importo di L. 16.469.000.000 per l'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 è autorizzata la spesa complessiva di L. 12.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno dei medesimi esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 86.

Contributi all'I.T.E.A. per preammortamenti

Per i fini di cui all'art. 18 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 87.

Contributi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica

Per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

L. 2.335.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Art. 88.

Contributi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica

Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, in relazione ai mutui di cui all'art. 25 della stessa legge, a quelli di cui all'art. 7 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, ed a quelli di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

La quota di spesa autorizzata in complessive lire 4.300.000.000 con l'art. 61 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di L. 2.150.000.000, è ridotta all'importo di lire 4.150.000.000 ed è iscritta, con le medesime modalità, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 limitatamente alla quota non ancora iscritta in bilancio ed è utilizzata secondo le disposizioni recate dal comma precedente.

Art. 89.

Contributi in conto interessi per la costruzione ed acquisto di abitazioni da parte di cooperative edilizie e singoli nonché costruzione di abitazioni da parte delle imprese di costruzione.

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui alle lettere *h*) ed *i*) dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in relazione agli articoli 16, 17 e 18 della legge medesima, sono autorizzati i limiti di impegno di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di L. 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura non superiore all'importo di lire 6.000.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2007 ed all'importo di L. 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 2008.

Lo stanziamento di L. 5.000.000.000 autorizzato con l'art. 85, primo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, nonchè lo stanziamento della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, nonchè lo stanziamento di L. 6.000.000.000 autorizzato con l'articolo 58 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscriversi a carico dell'esercizio finanziario 1981 in applicazione dell'art. 10, secondo comma, della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, sono ridotti all'importo complessivo di lire 1.500.000.000 per il medesimo esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, fino al 2006, tenuto anche conto delle disposizioni recate dall'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura non superiore all'importo di L. 1.500.000.000, a modifica delle disposizioni richiamate e recate dal secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28.

Art. 90.

Contributi per agevolare i risanamenti organici di abitazioni singole

Per gli interventi di edilizia agevolata di cui all'art. 1, lettera g), della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in relazione all'art. 15 della legge medesima, sono autorizzate le seguenti spese:

L. 12.000.000.000 quale spesa complessiva da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983. Detti stanziamenti sono utilizzati per la concessione di contributi in conto capitale;

L. 1.000.000.000 quale limite di impegno a carico dell'esercizio finanziario 1982;

L. 500.000.000 quale limite di impegno a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di L. 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2007 e di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 2008.

Art. 91.

Contributi in conto capitale per risanamenti organici

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 25, lettera *a*), della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, relativamente alle domande già presentate entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 24 della medesima legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 92.

Contributi su oneri di progettazione di acquedotti e strutture igienico-sanitarie

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Per gli esercizi successivi, in relazione ai tempi di attuazione dei programmi di cui all'art. 2 della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 93.

Programma triennale di interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche

La quota di spesa autorizzata in complessive lire 45.000.000.000 con l'art. 63 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982 in applicazione dell'articolo 86 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di L. 7.000.000.000 è aumentata all'importo di L. 55.000.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, limitatamente alla quota non iscritta in bilancio.

Art. 94.

Contributi in conto interessi per la realizzazione di acquedotti e fognature

Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 1) e 9) dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2002.

La prima annualità del limite di impegno di L. 200.000.000 autorizzato con l'art. 87 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è transitata tra le economie sul medesimo esercizio finanziario ed il limite di impegno è posto a carico dell'esercizio finanziario 1981. Le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso art. 87 si applicano fino al 2001.

Art. 95.

Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione

In relazione alle disposizioni recate dall'art. 42 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, da utilizzare per l'acquisto di macchinari, mezzi speciali ed attrezzature necessarie all'espletamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione e dei collettori principali.

Art. 96.

Contributi in conto interessi per la realizzazione di opere varie e di comunicazione

Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, sono autorizzati i limiti di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 2) e 9) dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, di L. 1.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di L. 1.800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2001, di L. 1.600.000.000 per l'esercizio finanziario 2002 e di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 88 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è ridotto dall'importo di L. 500.000.000 all'importo di L. 300.000.000. Le relative annualità saranno iscritte, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 88, in misura di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

Art. 97.

Contributi integrativi per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ad agevolazioni di leggi statali, regionali e provinciali

La quota di spesa autorizzata in complessive L. 1.000.000.000 con l'art. 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di lire 800.000.000, è aumentata all'importo di L. 4.000.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, limitatamente alla quota non iscritta in bilancio.

Art. 98.

Contributi in conto interessi per la realizzazione di altre strutture pubbliche

Per i fini di cui alla legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, e dell'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1975, n. 46, sono autorizzati i limiti di impegno di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982 e di L. 800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983, da utilizzare per gli interventi relativi alle opere indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, di L. 1.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 2002 e di L. 800.000.000 per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 99.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disciplina degli organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale».

Gli importi di L. 125.000.000 di cui al primo comma dell'articolo 1 ed al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, sono elevati rispettivamente a L. 300.000.000.

Al primo comma, secondo alinea della lettera *c*), dell'art. 1 della predetta legge provinciale n. 28 del 1975, le parole «di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata» sono sostituite con le parole «in possesso di diploma di laurea» ed al secondo comma dell'art. 2 della medesima legge provinciale è aggiunto il seguente trattino:

«— un funzionario addetto ai servizi dell'industria, lavoro e artigianato».

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 100.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada».

All'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma le parole «per la realizzazione di infrastrutture» sono sostituite con le parole «per la realizzazione o l'acquisto di infrastrutture»;

al quarto comma le parole «entro il mese di ottobre di ciascun anno» sono sostituite con le parole «entro il mese di agosto di ciascun anno».

Art. 101.

Contributi per l'acquisto di materiale rotabile

Per la concessione dei contributi per l'acquisto di materiale rotabile di cui all'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con il precedente articolo, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 2.400.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 102.

Contributi per la realizzazione di infrastrutture

Per la concessione dei contributi per infrastrutture di cui all'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con l'art. 97 della presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 1.300.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 103.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Provvidenze per la costruzione di impianti a fune»

Alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 6, quarto comma, le parole «calcolata in base alla formula per la determinazione del costo convenzionale degli impianti funiviari in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione» sono sostituite con le parole «calcolata in base alla formula vigente per la determinazione del costo convenzionale degli impianti funiviari».

Art. 104.

Contributi in conto interessi per la costruzione di impianti a fune

Per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, come modificata con l'art. 95 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e con il precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, fino al 1991, tenuto conto delle disposizioni recate dall'art. 3 della stessa legge provinciale n. 26, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'importo di L. 300.000.000.

Le domande di contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stanziamento di L. 400.000.000 autorizzato con l'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è transitato tra le economie sul medesimo esercizio finanziario. Le disposizioni recate dallo stesso articolo, in relazione al predetto stanziamento per gli esercizi successivi, si applicano entro il limite dello stanziamento di L. 150.000.000 e fino al 1991.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 105.

Comunicazioni radiotelevisive

La quota di spesa autorizzata in complessive L. 400.000.000 con l'art. 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 è elevata all'importo di L. 750.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPRENSORI

Art. 106.

Programmi comprensoriali: apertura dei termini

I comprensori che non abbiano predisposto azioni programmatiche nel settore delle infrastrutture di bonifica montana e di igiene del suolo nei termini previsti dall'art. 100 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, sono autorizzati a predisporre le azioni programmatiche previste dal medesimo articolo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 107.

Concorso della provincia nelle spese per la formazione dei piani comprensoriali

Per i fini di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, modificata con l'art. 1 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, sono autorizzati i seguenti ulteriori stanziamenti:

L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981;

L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982;

L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1983.

I relativi contributi possono essere concessi anche sulle spese che i comprensori dovranno sostenere per la progettazione dei piani di attuazione dei piani comprensoriali.

Art. 108.

Interventi per favorire l'acquisto e l'ammodernamento delle sedi dei comprensori

La quota di spesa autorizzata in complessive L. 4.000.000.000 con l'art. 73 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1982 in applicazione dell'art. 102 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, già iscritta nel bilancio 1980 in misura di L. 1.500.000.000 è aumentata all'importo di L. 9.000.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1983, limitatamente alla quota non iscritta in bilancio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DI PARCHI URBANI

Art. 109.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Tutela del paesaggio»

All'art. 10, quarto comma, della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, è aggiunta la seguente frase:

«Per i medesimi fini, in luogo della concessione dei sussidi, potrà essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura degli edifici».

Art. 110.

Interventi per la tutela del paesaggio

Pei fini di cui agli articoli 10, 18, 21, 24 e 35 della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, come modificata con il precedente articolo, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 270.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983.

Per gli esercizi successivi, a modifica delle autorizzazioni di spesa introdotte con l'art. 37, primo comma, della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore all'importo di L. 300.000.000.

Art. 111.

Contributi per agevolare l'acquisto di aree da adibire a parco urbano

Per i fini di cui all'art. 10 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTI

Art. 112.

Acquisto di apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento

La giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'acquisto e la messa in opera di stazioni fisse e mobili e di altre apparecchiature per la rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ed idrico, prevista dalla legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47.

Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di L. 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.

Art. 113.

Interventi di propaganda contro l'inquinamento

Per i fini di cui all'art. 4, lettera *e*), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, è autorizzato di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 114.

Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari

Per l'esercizio finanziario 1981, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

L. 1.444.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai Corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

La sezione provinciale della Cassa regionale antincendi è tenuta ad utilizzare una quota di L. 200.000.000 della predetta assegnazione per il finanziamento degli interventi straordinari disposti dal Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. A tal fine la sezione integra la gestione finanziaria del Corpo permanente mediante l'assegnazione, allo stesso, di una somma di L. 100.000.000 ai sensi dell'art. 33, lettera *a*), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ed assegna ai Corpi dei vigili del fuoco volontari somme fino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 100.000.000 prescindendo dalle misure e dai criteri di riparto di cui all'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2, e successive modificazioni.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 115.

Autorizzazione di spesa per la partecipazione al capitale della S.p.a. per l'informatica

Per i fini di cui all'art. 3, primo comma, della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 116.

Modalità di utilizzo degli apporti finanziari della provincia alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè

La somma di L. 200.000.000 corrisposta dalla provincia autonoma di Trento alla S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè con sede in Trento, a titolo di finanziamento soci a sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, può essere utilizzata per la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale della medesima società.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere le azioni emesse per gli aumenti di capitale sociale di cui al precedente comma entro la data del 31 dicembre 1983.

Art. 117.

Interventi straordinari della provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980: integrazioni e nuovo finanziamento.

Ai dipendenti dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa che si siano recati o che si recheranno nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata per collaborare alle opere ed agli interventi promossi dalla provincia a sensi della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 36, e che non abbiano percepito il trattamento di missione, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere un rimborso spese di ammontare pari all'indennità di trasferta ed alle eventuali spese di viaggio, calcolate secondo le misure in vigore presso l'amministrazione di appartenenza.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 36, nonchè per quelli di cui al comma precedente, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di L. 1.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia, in eguale misura, a carico dell'esercizio finanziario 1981 a cui imputare anche spese per iniziative intraprese prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 118.

Modalità di assunzione di impegni

Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali indicate negli artcoli 3, 4, 9, 38, 40, 78, 85, 93, 97 e 105 della presente legge o relativi alle leggi o alle disposizioni cui gli articoli stessi fanno riferimento, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista dagli articoli medesimi, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, numero 7.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in relazione all'effettuazione degli interventi previsti dal capo III della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'art. 39 della legge medesima.

Art. 119.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 86.651.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio 1981, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti dalle maggiori entrate iscritte nel bilancio per il medesimo esercizio finanziario secondo le seguenti indicazioni:

per L. 68.575.000.000 con una quota dei fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1980;

per L. 8.000.000.000 con le entrate relative al recupero delle anticipazioni concesse in attuazione dell'art. 19 della presente legge ed iscritte nella parte II, sezione I, dello stato di previsione dell'entrata;

per L. 10.076.000.000 con le entrate relative alle assegnazioni dello Stato disposte a valere sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed iscritte nella categoria III del titolo II dello stato di previsione dell'entrata.

Al complessivo onere di L. 98.321.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1982 e 1983, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 febbraio 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 23 febbraio 1981, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 24 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stato di previsione dell'entrata della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella *A*), è approvato in L. 910.000.000.000 in termini di competenza ed in L. 1.063.259.113.000 in termini di cassa.

Art. 2.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

Lo stato di previsione della spesa della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981 annesso alla presente legge (tabella *B*) è approvato in L. 910.000.000.000 in termini di competenza ed in L. 1.063.255.278.762 in termini di cassa.

Art. 4.

E' autorizzato l'impegno delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981 nei limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3, nonchè l'impegno delle spese sugli esercizi successivi ai sensi degli articoli 8 e 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli capitoli per l'esercizio finanziario 1981, nei limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della provincia per l'esercizio finanziario 1981, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per l'anno finanziario 1981 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate, in osservanza anche alle prescrizioni recate dalle leggi medesime, nell'ammontare indicato nell'annesso allegato 1.

Art. 7.

Le spese, per le quali la giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono descritte nell'annesso allegato n. 2.

La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine è determinata, per l'esercizio finanziario 1981, nell'importo di L. 15.000.000.000 in termini di competenza e in L. 15.000.000.000 in termini di cassa.

Art. 8.

Le spese per le quali la giunta provinciale può esercitare la facoltà prevista dall'art. 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, sono descritte nell'annesso allegato 3.

Art. 9.

Negli annessi allegati 4 e 5 sono indicate le voci da iscrivere nei fondi globali di cui all'art. 24 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1981.

Art. 10.

La giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, ad apportare variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni statali e regionali e di altre entrate derivanti da leggi provinciali vincolate a scopi specifici, nonchè per l'iscrizione delle corrispondenti spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Art. 11.

Nel bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981 le spese sono ripartite nei seguenti settori funzionali, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7:

settore funzionale 1 - organizzazione;
settore funzionale 2 - formazione;
settore funzionale 3 - sicurezza sociale;
settore funzionale 4 - strutture economiche;
settore funzionale 5 - strutture civili;
settore funzionale 8 - oneri non ripartibili.

Art. 12.

E' approvato il bilancio della sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1981, allegato al bilancio della provincia.

Art. 13.

E' approvato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il bilancio pluriennale per il triennio 1981-83 della provincia autonoma di Trento, nel testo allegato alla presente legge.

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1981. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 febbraio 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(Omissis).

(1873)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811490)